

CENTRO POLITICHE E BIOECONOMIA
IL DIRETTORE

Determinazione n. 121 del 9/04/2018

Oggetto: Contratti per l'acquisizione del servizio di rilevazione dati nell'ambito del progetto Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) - anno contabile 2017; Regione TOSCANA OB.FU CREA: 1.99.09.15.01

VISTO il D. Lgs. n. 454 del 29.10.1999 con il quale è stato istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 137 del 06.07.2002 recante "*Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici*" ed in particolare l'art. 14;

VISTA la Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) e, nello specifico, l'art. 1, commi 381, 382 e 383;

VISTO in particolare il comma 381 del suddetto articolo 1 il quale dispone che "*(...) l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione*" e, che, "*(...) ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel predetto comma è nominato un Commissario*";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 13.01.2016 con il quale è stato costituito il Centro Politiche e Bioeconomia;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 29.01.2016, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Ida Marandola l'incarico di Direttore Generale f.f. del CREA a decorrere dal 1° febbraio 2016;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 39 del 27/01/2017 con il quale è stato adottato lo Statuto del CREA;

VISTO il Decreto n. 88 del 27/04/2017 avente per oggetto "Approvazione del Disciplinare Prima Organizzazione - 2017";

VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 06/04/2017 con il quale è stata disposta l'istituzione, a decorrere dall' 1 maggio 2017, dei dodici Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria come previsti nel "*Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture*";

VISTO il D.P.R. del 27.04.2017, con il quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del CREA;

VISTO il Decreto MIPAAF n. 10888 del 29.05.2017, con il quale è stato nominato, per la durata di un quadriennio, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 7 del 31/05/2017 con il quale è stato nominato il Direttore del Centro di ricerca di Politiche e Bio-economia dr. Roberto Henke a decorrere dal 14/06/2017;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 22.09.2017 con cui lo Statuto CREA è stato adeguato, a far data dal 22.09.2017, alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 218 del 25.11.2016;

VISTA la nota del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 377 dell'11 gennaio 2018 con la quale è stata comunicata l'approvazione del Bilancio di previsione del CREA 2018.

PRESO ATTO che tra i fini istituzionali del CREA rientrano i compiti di indagine statistica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2017, con cui il CREA è entrato a far parte del SISTAN - Sistema Statistico Nazionale, istituito con decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, ed è stato quindi riconosciuto quale "ente pubblico di informazione statistica";

PREMESSO che la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) è l'indagine campionaria annuale istituita dalla Commissione Economica Europea con il Regolamento CE 79/65 modificato, da ultimo, dal Regolamento CE n. 1217/2009 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la RICA: è uno strumento comunitario finalizzato a conoscere la situazione economica dell'agricoltura europea e a programmare e valutare la Politica Agricola Comunitaria (PAC); costituisce un sistema armonizzato di informazioni, a supporto della Commissione Europea, nel processo decisionale inerente alla gestione e allo sviluppo della politica agricola comune; rappresenta una fonte informativa, unica e insostituibile, che consente di raccogliere informazioni omogenee e confrontabili sull'agricoltura nell'Unione Europea;

VISTO l'art. 7 del Regolamento CE n. 1217/2009 il quale dispone che ogni Stato membro designi un organo di collegamento incaricato di svolgere i compiti necessari per l'espletamento dell'indagine RICA;

PRESO ATTO che in Italia, con DPR n. 1708/1965 e con successivo D. L.vo n. 454/1999, la rilevazione dei dati contabili è stata affidata, fin dalla sua istituzione, all'INEA (oggi CREA Centro Politiche e Bioeconomia), che pertanto è stato designato quale "organo di collegamento tra l'Italia e l'Unione Europea" ed ha sviluppato le metodologie e gli strumenti per la raccolta, il controllo, l'elaborazione e la diffusione dei risultati;

PREMESSO che il sistema informativo della RICA italiana è in grado di soddisfare i fabbisogni di conoscenza non solo in ambito aziendale, ma anche a livello territoriale per finalità scientifiche e/o di pianificazione settoriale;

VISTE le disposizioni organizzative dell'indagine RICA contenute in vari regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio del 30/11/2009 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 328 (Serie L) del 15/12/2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CE e s.m.i.;
- Regolamento Delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione del 01/08/2014 che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 che si applica a decorrere dall'esercizio 2015 per la rete di informazione contabile agricola e s.m.i.;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea e s.m.i..

VISTI gli ulteriori organi operanti nell'ambito RICA e le relative funzioni come di seguito riportate:

- presso la Direzione generale dell'Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione Europea (DG-AGRI), opera il comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola, il cui compito principale è la verifica dei piani di selezione delle aziende contabili e la valutazione dei dati contabili raccolti dagli Stati Membri;
- nell'ambito della DG-AGRI, uno specifico servizio tecnico coordina il flusso dei dati, gestisce il DataWarehouse della RICA comunitaria e cura la diffusione dei dati a livello europeo;
- a livello nazionale, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, opera il "Comitato nazionale per la rete d'informazione" al quale compete la responsabilità di selezionare le aziende da rilevare in ogni esercizio contabile. A tal fine, esso approva il piano di selezione e il rapporto di esecuzione delle attività di rilevazione, proposto dal titolare nazionale dell'indagine RICA;

CONSIDERATO che il CREA-PB, sulla base del suddetto quadro normativo nazionale ed europeo, ha il compito di:

- organizzare e gestire a livello regionale la raccolta dei dati presso le aziende agricole, attraverso una rete di rilevatori costituita da esperti in economia e contabilità agraria e conoscitori delle dinamiche dell'agricoltura e del funzionamento delle imprese agricole;
- definire ed aggiornare le metodologie, le procedure di rilevazione e il controllo dei dati contabili agricoli necessari ad alimentare la Rete RICA;

VISTO in particolare l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1217/2009 che definisce il contenuto dei dati contabili da acquisire ai fini della costituzione delle Rete RICA attraverso la compilazione, per ogni azienda del campione RICA, di una "Scheda Aziendale" (individuale ed anonima), con cui si effettua la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l'analisi del funzionamento economico di dette aziende;

PRESO ATTO che i dati della RICA possono essere utilizzati solo per valutare le politiche agricole e per studi di settore e che, in particolare, non possono essere utilizzati per controlli amministrativi o per verifiche fiscali;

VISTO l'art. 7, lett. c, punto ii, del Regolamento (CE) n. 1217/2009, con cui si stabilisce che l'Organo di collegamento *"elabora, se del caso, l'elenco degli uffici contabili disposti a compilare le schede aziendali e in grado di farlo"*;

PRESO ATTO che il CREA-PB ha costituito presso le proprie postazioni/sedi regionali i suddetti uffici contabili, avvalendosi del proprio personale, che predispone le schede aziendali all'esito dell'acquisizione dei dati forniti dai rilevatori.

PRESO ATTO che in Italia, il CREA-PB svolge l'indagine RICA attraverso:

- la esternalizzazione del servizio di rilevazione–dati presso le aziende campionarie dal momento che il CREA PB non dispone in pianta organica del personale interno necessario alle suddette rilevazioni presso le aziende su tutto il territorio nazionale;

- l'elaborazione dei dati raccolti dai propri uffici contabili regionali che provvedono alla compilazione delle schede aziendali comunitarie e alla loro trasmissione all'UE.

VISTO il Decreto 14 marzo 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2017, (Decreto n. 4/2017), con cui si assegnano le risorse finanziarie al CREA-PB *"ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA 2017)"* a valere sul Fondo di Rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

VISTA la determinazione del Direttore del Centro n. 11 del 07/03/2017 con la quale è stato autorizzato l'accertamento, di cui al suddetto Decreto n. 4/2017, del contributo di € 6.425.610,77 in favore del CREA-PB dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PRESO ATTO che il corrispettivo netto riconoscibile per ogni azienda positivamente rilevata è pari ad € 300.

PRESO ATTO che, sulla base delle suddette disposizioni, il CREA dispone delle risorse per l'acquisizione del servizio di rilevazione dati al fine di poter compilare e trasmettere la "Scheda aziendale";

PRESO ATTO che l'attività di rilevazione in analisi si configura come un appalto di servizi avente ad oggetto l'acquisizione di dati contabili, agricoli ai fini dell'indagine di statistica annuale per la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA);

PRESO ATTO che, al fine di garantire lo svolgimento delle rilevazioni necessarie, il CREA-PB ha la necessità di stipulare contratti di prestazione di servizi per la rilevazione di dati tecnici e contabili per la RICA a persone giuridiche e a persone fisiche;

RITENUTO necessario verificare la specializzazione dei tecnici rilevatori, quali esperti in economia e contabilità agraria e conoscitori delle dinamiche dell'agricoltura e del funzionamento delle imprese agricole locali;

VISTA la Determinazione Direttore n. 31 del 14.07.2015 con la quale si è proceduto alla costituzione dell'Elenco degli operatori economici per il servizio di rilevazione dati ai fini di indagini statistiche, contabili ed economiche nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2006 (c.d. "Vecchio Codice dei contratti pubblici");

PRESO ATTO della necessità di adeguare l'Elenco costituito con Determinazione Direttoriale n. 31 del 14.07.2015 al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (cd nuovo Codice degli appalti) e s.m.i. apportandone anche le necessarie modifiche per maggiore efficacia ed efficienza;

VISTA la Determinazione del Direttore n. 24 del 31/01/2018 avente ad oggetto "Linee guida relative all'"Elenco di operatori economici per il servizio di rilevazione dati ai fini di indagini statistiche, contabili ed economiche" del Centro di ricerca Politiche e Bio-economia (CREA-PB)".

PRESO ATTO che il CREA-PB, accertate le competenze dei soggetti rilevatori tramite analisi del *curriculum vitae* e la conoscenza della metodologia di rilevazione RICA e REA, iscrive i rilevatori nel suddetto Elenco al fine di fornire agli "uffici contabili" un ventaglio di possibili professionisti;

PRESO ATTO che il suddetto elenco è periodicamente aggiornato;

VISTA la Determinazione del Direttore del Centro di Politiche e Bio-economia n. 25 del 31/01/2018 avente ad oggetto *“Disciplinare operativo delle rilevazioni Rica, Rea e Campione satellite - Linee guida relative all’acquisizione del servizio di rilevazione dati da parte degli operatori economici inseriti nell’ “Elenco di operatori economici per il servizio di rilevazione dati ai fini di indagini statistiche, contabili ed economiche” del CREA-PB;*

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 52 del 02/08/2016 avente ad oggetto la *“Nomina del Coordinatore, del Referente nazionale e dei Referenti regionali Rica, Rea e Campione satellite;*

VISTA la nota tecnica prot. n. 8671 del 22/03/2018 con cui il Referente Nazionale RICA, dr. Alfonso Scardera, e il Referente Regionale RICA per la Toscana, dr. Alessandro Bianchi, al fine di realizzare le attività previste per l’indagine RICA, chiedono di procedere, nel rispetto dei principi indicati nel *“Disciplinare Operativo delle rilevazioni Rica Rea e Campione satellite”,* alla formalizzazione dei contratti per l’acquisizione del servizio di rilevazione dati *“RICA 2017”*.

VISTA l’annotazione in calce alla sopracitata nota tecnica (prot. n. 8671 del 22/03/2018) con cui il Direttore del CREA-PB, dr. Roberto Henke dispone *“Visto si proceda”;*

VISTA la e-mail del 5 aprile 2018 del Responsabile dell’Ufficio 3 dr. Antonio Talia con cui dispone *“si proceda per il seguito di competenza”;*

CONSIDERATO che l’importo da riconoscere al rilevatore RICA è normativamente predeterminato, non assoggettabile ad alcuna forma di ribasso;

PRESO ATTO pertanto che per l’affidamento dei contratti di *“rilevazione dati”* per le caratteristiche e le motivazioni sopradescritte non si può dar luogo ad una comparazione di offerte;

VISTI l’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006, l’art. 7 del D. L. n. 52/2012 e l’art. 1 co. 1 del D. L. n. 95/2012, che prevedono per le PP.AA. di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 - tra cui gli enti di ricerca - l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

PRESO ATTO che i servizi in oggetto non sono reperibili sul Mercato elettronico della PA;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

CONSIDERATO in particolare l’art. 35 comma 1 lettera c) del citato Decreto n. 50/2016 e s.m.i. che fissa ad euro 209.000,00 la soglia comunitaria per gli appalti di Servizi e Forniture;

PRESO ATTO che il valore dei contratti di appalto in oggetto si colloca sotto la soglia dei 40.000 euro;

VISTI l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di affidamento di contratti di importo inferiore ai 40.000 euro;

PRESO ATTO che l’individuazione degli operatori economici cui affidare i servizi in oggetto può avvenire anche tramite selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il nuovo Codice degli Appalti;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con cui è stata disposta la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali negli appalti pubblici;

RITENUTO opportuno procedere in merito

DECRETA

Articolo 1 - che le premesse fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 2 - di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, alla stipulazione dei contratti per l'acquisizione del servizio di rilevazione dati per l'importo lordo complessivo di € 192.226,68 nell'ambito del progetto "**Rete di Informazione Contabile Agricola**" (**RICA**) anno contabile 2017, secondo le specifiche indicate nella nota tecnica (prot. n. n. 8671 del 22/03/2018) e nella tabella allegata, che formano parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 3 - di procedere alla registrazione dei suddetti contratti al Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per il rilascio dei codici CIG ai fini degli adempimenti *ex* art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 4 - di nominare RUP il Direttore del Centro, dr. Roberto Henke che viene assistito nelle varie attività dal Referente regionale RICA per la Toscana, dr. Alessandro Bianchi quale Direttore dell'esecuzione dei contratti stessi.

Articolo 5 - che i contratti avranno decorrenza dalla data della lettera contratto CREA e scadenza il 28 settembre 2018.

Articolo 6 - di impegnare l'importo di € 192.226,68 (lorde) quale spesa complessiva per la stipulazione dei contratti di cui all'art. 2. La spesa graverà sul C.R.A.M. 3.0018.00 di pertinenza del Centro di Politiche e Bioeconomia e andrà rendicontata sul progetto "Rete di Informazione Contabile Agricola", Piano Finanziario RICA 2017 - OBFU CREA:1.99.09.15.01, alla voce "B-Rilevazione dati" ed è da caricare sulla seguente voce del Bilancio CREA-PB 2018 che offre disponibilità:

- 1.03.02.11.009.02 "Prestazione tecnico-scientifiche ai fini della ricerca.

Art. 8 - di trasmettere copia del presente decreto ai settori "Ufficio 2 - Gestione progetti di ricerca e contabilità" e "Ufficio 3 - Attività negoziale e patrimonio" del Centro per il seguito di competenza;

Art. 9 - di trasmettere copia del presente decreto al RUP e al direttore di esecuzione nominato;

Art. 10 - di procedere alle pubblicazioni previste ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016.

F.to IL DIRETTORE
(Roberto Henke)